SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 276

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 27 novembre 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Istituto nazionale di statistica

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero dell'interno

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 24 novembre 2014, n. **173**.

Disposizioni concernenti partecipazione a Banche multilaterali di sviluppo per l'America latina e i Caraibi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Partecipazione a Banche multilaterali di sviluppo per l'America latina e i Caraibi

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia all'aumento di capitale della Banca di sviluppo dei Caraibi attraverso la sottoscrizione di 9.353 azioni per complessivi 56.414.864,22 dollari statunitensi, di cui 12.413.320,92 da versare in quattro rate rispettivamente pari a 4.137.773,64 dollari statunitensi nell'anno 2014, a 2.068.886,82 dollari statunitensi in ciascuno degli anni 2015 e 2016 e a 4.137.773,64 dollari statunitensi nell'anno 2017. Tali somme saranno erogate al tasso di cambio vigente alla data del pagamento.

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in euro 3.064.153 per l'anno 2014, in euro 1.532.077 per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e in euro 3.064.153 per l'anno 2017, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con le medesime modalità ivi indicate, con corrispondente riduzione, per gli stessi anni, delle risorse destinate agli aumenti di capitale nelle banche multilaterali di sviluppo.

3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 2 del presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al medesimo comma, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *l)*, della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della medesima legge n. 196 del 2009, nel programma «Politica economica e finanziaria in ambito internazionale» della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. È autorizzata la sottoscrizione da parte dell'Italia di 9.800 azioni della Banca interamericana di sviluppo, di cui 238 azioni a pagamento per 2.871.097 dollari statunitensi, da versare secondo le modalità determinate dai Governatori della Banca, e le rimanenti 9.562 azioni a chiamata. Alla predetta sottoscrizione si provvede nei limiti delle risorse disponibili già autorizzate per la partecipazione al capitale della suddetta Banca.

Art. 2.

Conferenza Italia-America latina e Caraibi

1. Al fine di rafforzare lo sviluppo dei rapporti dell'Italia con i Paesi dell'area latino-americana, il Ministero degli affari esteri, in collaborazione con l'Istituto italo-latino americano, convoca, con cadenza biennale, la Conferenza Italia-America latina e Caraibi, in ottemperanza all'orientamento sancito nella dichiarazione conclusiva della VI Conferenza Italia-America latina e Caraibi, svoltasi a Roma il 12 e 13 dicembre 2013.

2. Alla copertura dei costi per l'organizzazione della Conferenza di cui al comma 1 si provvede nei limiti delle risorse assegnate al Ministero degli affari esteri nel bilancio ordinario.

Art. 3.

Modifiche all'articolo 4 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, in materia di partecipazione dell'Italia a organismi finanziari internazionali multilaterali

1. All'articolo 4 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le modalità di tale partecipazione, nel rispetto dell'autonomia degli organismi internazionali, devono ispirarsi a criteri di efficacia, economicità, unitarietà e trasparenza delle spese di gestione e di intervento»;

b) al comma 2-*bis*, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Tale relazione, riferita alle attività svolte nell'anno precedente, è trasmessa alle Camere entro il 31 marzo di ogni anno».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 novembre 2014

NAPOLITANO

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2079):

Presentato dal Ministro dell'economia e finanze (Saccomanni) in data 12 febbraio 2014.

Assegnato alla III Commissione (affari esteri e comunitari), in sede referente, il 20 febbraio 2014 con pareri delle Commissioni I e V.

Esaminato dalla III Commissione, in sede referente, il 18 e 25 marzo 2014; il 2 e 9 aprile 2014.

Esaminato in Aula il 9 giugno 2014 e approvato il 12 giugno 2014.

Senato della Repubblica (atto n. 1527):

Assegnato alla 3ª Commissione (affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 20 giugno 2014 con pareri delle Commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 3ª Commissione, in sede referente, il 25 giugno 2014 e il 29 ottobre 2014.

Esaminato in Aula l'11 novembre 2014 e approvato il 18 novembre 2014.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

"3. Per finanziare la partecipazione italiana agli aumenti di capitale nelle Banche Multilaterali di Sviluppo, la somma di 226 milioni di euro delle disponibilità giacenti sul conto corrente di Tesoreria di cui all'articolo 7, comma 2-*bis* del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143, e successive modifiche e integrazioni, è versata all'entrata del bilancio statale nella misura di 26 milioni di euro nel 2012, 45 milioni di euro nel 2013, 2014 e 2015, 35,5 milioni di euro nel 2016 e 29,5 milioni di euro nel 2017, per essere riassegnata nella pertinente missione e programma dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Alla compensazione degli effetti finanziari di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese recate dal presente decreto".

Si riporta il testo vigente del comma 12 dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica":

"12. La clausola di salvaguardia di cui al comma 1 deve essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure di riduzione delle spese o di aumenti di entrata, con esclusione del ricorso ai fondi di riserva, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di apposito monitoraggio, il Ministro dell'economia e delle finanze adotta, sentito il Ministro competente, le misure indicate nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere con apposita relazione. La relazione espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi".

Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo 11 della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196:

"3. La legge di stabilità contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel triennio considerato dal bilancio pluriennale. Essa non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale. In particolare, essa indica:

a) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, comprese le eventuali regolazioni contabili e debitorie pregresse specificamente indicate;

b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, afferenti a imposte dirette e indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto di norma dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonché le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione. È fatto salvo quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, con riferimento ai tributi, alle addizionali e alle compartecipazioni delle regioni e degli enti locali;

c) gli importi dei fondi speciali previsti dall'articolo 18 e le corrispondenti tabelle;

d) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, con esclusione delle spese obbligatorie;

e) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, con distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni;

f) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente;

g) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico. Il suddetto importo, per la parte non utilizzata al termine dell'esercizio, è conservato nel conto dei residui fino alla sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei provvedimenti negoziali;

h) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di stabilità dalle leggi vigenti;

i) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, fatto salvo quanto previsto dalla lettera *m)*;

l) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo 17, comma 13;

m) le norme eventualmente necessarie a garantire l'attuazione del Patto di stabilità interno, come definito ai sensi degli articoli 8, comma 2, e 10-*bis*, comma 1, lettera *d)*, nonché a realizzare il Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come modificato dall'articolo 51, comma 3, della presente legge".
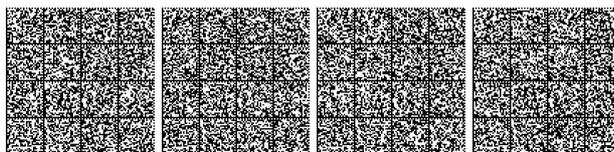
Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'articolo 21 della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196:

"5. Nell'ambito di ciascun programma le spese si ripartiscono in:

a) spese non rimodulabili;

b) spese rimodulabili".

Note all'art. 3:

Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo), come modificato dalla presente legge:

"Art. 4. *Competenza del Ministro del tesoro*.

1. Il Ministro del tesoro, in conformità con i criteri stabiliti dal CICS e d'intesa con i Ministri degli affari esteri e del bilancio e della programmazione economica, cura le relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale, e assicura la partecipazione finanziaria alle risorse di detti organismi nonché la concessione dei contributi obbligatori agli altri organismi multilaterali di aiuto ai Paesi in via di sviluppo.

2. La partecipazione dell'Italia agli organismi finanziari internazionali multilaterali è finalizzata all'attuazione degli impegni assunti nell'ambito del sistema delle Nazioni unite in materia di cooperazione allo sviluppo. *Le modalità di tale partecipazione, nel rispetto dell'autonomia degli organismi internazionali, devono ispirarsi a criteri di efficacia, economicità, unitarietà e trasparenza delle spese di gestione e di intervento*.

2-*bis*. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro degli affari esteri, predispone annualmente una relazione sulla partecipazione dell'Italia agli organismi finanziari internazionali multilaterali. La relazione dà conto delle politiche e delle strategie adottate, dei criteri seguiti nell'erogazione dei crediti e dei progetti finanziati dalle banche, dai fondi di sviluppo e dagli altri organismi multilaterali di cui al comma 1, evidenziando le posizioni assunte in merito dai rappresentanti italiani. La relazione, con riferimento ai singoli organismi, indica il contributo finanziario dell'Italia, il numero e la qualifica dei funzionari italiani. *Tale relazione, riferita alle attività svolte nell'anno precedente, è trasmessa alle Camere entro il 31 marzo di ogni anno*".

14G00188

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 2014.

Scioglimento del consiglio comunale di Castelnuovo di Farfa e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Castelnuovo di Farfa (Rieti) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario del 2014, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge, avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell' amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Castelnuovo di Farfa (Rieti) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Luisa Cortesi è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 17 novembre 2014

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Castelnuovo di Farfa (Rieti), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011, composto dal sindaco e da nove consiglieri, si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti nonne, il prefetto di Rieti, con provvedimento del 3 ottobre 2014, notificato il 7 ottobre 2014, diffidava il consiglio comunale ad approvare il bilancio entro e non oltre il termine di venti giorni dalla data di notifica della diffida.

Decorso infruttuosamente il termine assegnato, il prefetto di Perugia, con decreto del 28 ottobre 2014, ha nominato un commissario ad acta per l'approvazione in via sostitutiva del documento contabile.

Essendosi concretizzata la fattispecie prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Rieti ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, con provvedimento del 28 ottobre 2014, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte del prefetto.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castelnuovo di Farfa (Rieti) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Luisa Cortesi.

Roma, 11 novembre 2014

Il Ministro dell'interno: ALFANO

14A09126

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 2014.

Scioglimento del consiglio comunale di Campoli del Monte Taburno e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Campoli del Monte Taburno (Benevento);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 20 settembre 2014, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Campoli del Monte Taburno (Benevento) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Elvira Nuzzolo è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 17 novembre 2014

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Campoli del Monte Taburno (Benevento) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Mario Saverio Orlacchio.

Il citato amministratore, in data 20 settembre 2014, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Benevento ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento dell'11 ottobre 2014, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Campoli del Monte Taburno (Benevento) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Elvira Nuzzolo.

Roma, 11 novembre 2014

Il Ministro dell'interno: ALFANO

14A09127

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 2014.

Scioglimento del consiglio comunale di Erchie e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Erchie (Brindisi);

Viste le dimissioni rassegnate, da sei consiglieri su dieci assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Erchie (Brindisi) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Michele Albertini è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 17 novembre 2014

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Erchie (Brindisi), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012 e composto dal sindaco e da dieci consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sei componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 27 ottobre 2014.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di due consiglieri dimissionari, all'uopo delegati con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Brindisi ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 28 ottobre 2014, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Erchie (Brindisi) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Michele Albertini.

Roma, 11 novembre 2014

Il Ministro dell'interno: ALFANO

14A09128

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 2014.

Scioglimento del consiglio comunale di Oria e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Oria (Brindisi);

Viste le dimissioni rassegnate, da undici consiglieri su sedici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Oria (Brindisi) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Pasqua Erminia Cicoria è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 17 novembre 2014

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Oria (Brindisi), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 17 ottobre 2014.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di due consiglieri dimissionari, all'uopo delegati con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Brindisi ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 20 ottobre 2014, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Oria (Brindisi) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Pasqua Erminia Cicoria.

Roma, 11 novembre 2014

Il Ministro dell'interno: ALFANO

14A09129
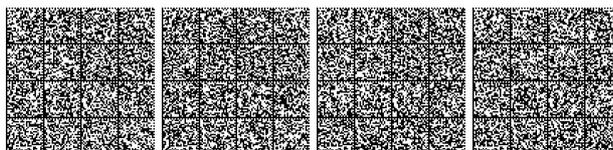
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 novembre 2014.

Indicazione del prezzo medio dei buoni ordinari del Tesoro a 364 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 84948 del 10 novembre 2014, che ha disposto per il 14 novembre 2014 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 364 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 84948 del 10 novembre 2014 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 novembre 2014;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 novembre 2014, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a 364 giorni è risultato pari a 0,335%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,662.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari rispettivamente a 0,087% e a 1,333%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2014

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

14A09253

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 6 novembre 2014.

Determinazione delle quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e messe in vendita in Italia e all'estero nel corso dell'anno 2015.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO CENTRALE STUPEFACENTI

Viste le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope;

Visti gli articoli 31 e 35 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modifiche e integrazioni;

Valutato il fabbisogno nazionale delle citate sostanze per l'anno 2015;

Preso atto che le ditte interessate sono state autorizzate a fabbricare e commercializzare sostanze stupefacenti e psicotrope soggette alle disposizioni del citato testo unico;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Le ditte di seguito elencate sono autorizzate a fabbricare e mettere in vendita in Italia e all'estero, nel corso dell'anno 2015, le sostanze stupefacenti e psicotrope espresse in base anidra, come appresso indicato:
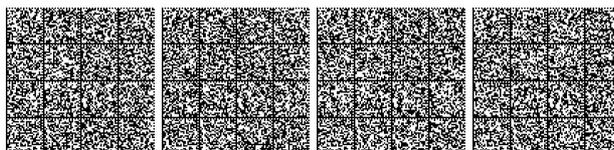
1-Cambrex Profarmaco Milano S.r.l. – Via Curiel, 34 Paullo (Mi)

	per l'Italia	**per l'estero**
alprazolam	kg. 200	kg. 4.500
bromazepam	" 300	" 6.500
brotizolam	" 50	" 150
clonazepam	" 50	" 2.000
clorazepato	" 300	" 3.000
clordiazepossido	" 500	" 8.000
diazepam	" 1500	" 15.000
estazolam	" 10	" 150
etizolam	" 30	" 500
flunitrazepam	" 30	" 600
flurazepam	" 1.000	" 2.500
lorazepam	" 1.000	" 7.000
lormetazepam	" 1000	" 2.000
medazepam	" 300	" 5.000
midazolam	" 100	" 2.000
nitrazepam	" 100	" 2.000
ossazepam	" 200	" 13.000
prazepam	" 400	5.000
temazepam	" 2.000	" 12.000
triazolam	" 20	" 200
zolpidem	" 200	" 3.000

2 - Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A. – Viale Milano, 26 – Alte di Montecchio Maggiore (VI):

	per l'Italia	**per l'estero**
bromazepam	kg. 150	kg . 2.850
diazepam	" 1.000	" 19.000
clobazam	" 50	" 950
clonazepam	" 100	" 2.400
clordiazepossido	" 300	" 8.700
delorazepam	" 250	" 350
estazolam	" 0	" 400
flunitrazepam	" 50	" 200
flurazepam	" 500	" 6.000
ketazolam	" 0	" 1.500
lorazepam	" 200	" 2.400
midazolam	" 50	" 4.950
nitrazepam	" 200	" 3.800
ossazepam	" 2.000	" 14.000
pentazocina	" 100	" 4.900
prazepam	" 700	" 1.500
temazepam	" 1.000	" 15.000
tetrazepam	" 100	" 7.400
zopiclone	" 100	" 500

3 – Industriale Chimica S.r.l. - Via Grieg, 13 – Saronno (VA):

	per l'Italia	**per l'estero**
pentazocina	kg. 100	kg. 1.400
zopiclone	" 100	" 5.900

4- Olon S.p.A. –Via Milano,186 – Garbagnate Milanese(MI)

	Per l'Italia	**Per l'estero**
Amfepramone	Kg. 0	Kg.3400
Benzfetamina	Kg. 0	Kg.870
Fendimetrazina	Kg. 0	Kg. 2800
Fentermina	Kg. 0	Kg. 4000
Pentazocina	Kg. 89	Kg. 890

5 – S.A.L.A.R.S. S.p.A. - Via S. Francesco, 5 – Como :

Sostanze da destinarsi alla produzione di medicinali	**Per l'Italia**	**Per l'estero**
Codeina	Kg. 3000	Kg.9000
Diidrocodeina	Kg. 2000	Kg.9000
Morfina	Kg. 2000	Kg. 2000
Ossicodone	Kg. 500	Kg. 1500
Barbexaclone	Kg. 500	Kg. 200
Sostanze incluse nelle Tabelle I,II,III,IV del DPR 309/90 da destinarsi ad uso sperimentale e ricerca		
Etilmorfina	Kg. 0,500	Kg. 0,500
3-Monoacetilmorfina	Kg. 0,200	Kg. 0,200
Diacetilmorfina	Kg. 0,050	Kg. 0,500
Acetildiidrocodeina	Kg. 0,200	Kg. 0,200
Acetorfina	Kg. 0,200	Kg. 0,200
Etorfina	Kg. 0,200	Kg. 0,200
Normorfina	Kg. 0,200	Kg. 0,200
Norcodeina	Kg. 0,200	Kg. 0,200
Tetraidrotebaina	Kg. 0,020	Kg. 0,020
Metilcodeina (codeina metil etere)	Kg. 0,020	Kg. 0,020

6 – TRIFARMA S.p.A: - Via delle Industrie n. 6 – Ceriano Laghetto (MI)

	per l'Italia	**per l'estero**
metadone	kg. 180	kg. 900

Il presente decreto ha validità dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2014

Il direttore: APUZZO

14A09047

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 10 ottobre 2014.

Modifica all'articolo 7 del decreto n. 46448 del 10 luglio 2009, recante «Deroga ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223». (Decreto n. 85145).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988 n. 48;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto ministeriale n. 46448 del 10 luglio 2009;

Considerato che l'art. 1 decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 individua la finalità dello strumento del contratto di solidarietà nell'evitare, in tutto o in parte, il ricorso ai licenziamenti collettivi;

Considerata, altresì, l'esigenza di favorire la circolazione della forza lavoro, evitando di mantenere legati all'impresa lavoratori che costituendo un esubero, possano aderire a procedure di mobilità non oppositiva;

Ritenuta, pertanto, la necessità di modificare parzialmente l'art. 7 del decreto ministeriale n. 46448 del 10 luglio 2009, al fine di consentire la gestione non traumatica degli esuberi di personale ove vi sia la possibilità di attivare la procedura di licenziamento collettivo con la non opposizione dei lavoratori;

Decreta:

Art. 1.

Modifica all'art. 7 del decreto ministeriale n. 46448 del 10 luglio 2009, rubricato «Deroga ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge, del 23 luglio 1991, n. 223».

All'art. 7 del decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 46448 del 10 luglio 2009 sono aggiunte in fine le seguenti parole:

«ovvero qualora i lavoratori non si oppongano alla collocazione in mobilità».

Il presente decreto è trasmesso per il visto e la registrazione alla Corte dei conti ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2014

Il Ministro: POLETTI

Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, foglio n. 5075

14A09145

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI, LE AUTONOMIE E LO SPORT

DECRETO 16 gennaio 2014.

Fondo nazionale integrativo per i comuni montani.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 «Legge di stabilità 2013», art. 1, commi 319, 320, 321, che nell'istituire il «Fondo nazionale integrativo per i comuni montani», di seguito denominato «Fondo», prevede l'emanazione di un decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, ora Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e con il Ministro dell'interno previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e con il parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro il 30 marzo di ciascun anno, per l'individuazione di progetti presentati dai comuni montani, da finanziare con le risorse del predetto Fondo;

Visto che occorre definire le modalità di individuazione dei progetti, secondo i criteri indicati nei commi 319, 320 e 321;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 27 maggio 2013 con il quale sono state delegate alcune funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri al Ministro per gli affari regionali e le autonomie ed, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettera *p)* salvaguardia e valorizzazione delle zone montane;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto, in attuazione del disposto dell'art. 1, commi 319, 320 e 321, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 «Legge di stabilità 2013» definisce:

i soggetti destinatari del Fondo;
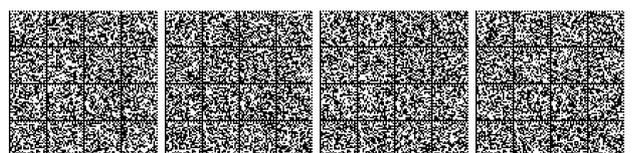
le modalità di individuazione dei criteri di valutazione e la procedura per la formazione del decreto di riparto dei fondi;

le modalità di presentazione delle domande di finanziamento, di liquidazione dei fondi e modifica e monitoraggio dei progetti.

Art. 2.

Soggetti legittimati

1. Soggetti legittimati a presentare la domanda di finanziamento e i relativi progetti sono i comuni classificati interamente montani di cui all'elenco dei comuni italiani redatto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Art. 3.

Modalità di individuazione dei criteri di valutazione e procedura per la formazione del decreto di riparto dei fondi.

1. In sede di Conferenza unificata le amministrazioni statali e le regioni interessate definiscono una griglia di criteri di valutazione per l'esame dei progetti e i tetti di spesa da utilizzare per la formazione delle graduatorie, tenendo prioritariamente conto del finanziamento assegnato a progetti pilota a valere sui fondi di cui all'art. 11-*bis* del decreto-legge n. 93 del 14 agosto 2013, convertito con legge n. 119 del 15 ottobre 2013.

2. Entro il 1° settembre di ciascun anno le regioni competenti, completata l'istruttoria, trasmettono al Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport una graduatoria ordinata dei progetti ammissibili al finanziamento.

3. Entro il 1° novembre dello stesso anno il Ministro per gli affari regionali e le autonomie trasmette uno schema di decreto che individua i progetti ammissibili alla Conferenza di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per l'acquisizione della previa intesa.

4. Lo schema di decreto tiene conto delle risorse disponibili e delle graduatorie regionali dei progetti ammissibili, in modo da finanziare per quanto possibile almeno un progetto per ogni ambito regionale.

5. Lo schema di decreto, tenuto conto dell'istruttoria regionale, indica le domande di finanziamento inammissibili in quanto:

non tempestive;

presentate da soggetti diversi da quelli indicati dal comma 319 della «Legge di stabilità 2013»;

relative a progetti che non riguardino gli ambiti indicati dal comma 321 della «Legge di stabilità 2013»;

relativi a progetti che siano in concorso in altre procedure di finanziamento;

non accompagnate da una documentazione tecnica congrua, adeguata e rispondente, nel caso di opere, alla normativa tecnica vigente;

che non rispettino le prescrizioni di cui all'art. 2 del presente decreto.

6. Entro il successivo 1° dicembre la proposta di decreto viene trasmessa alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da esprimere entro trenta giorni dalla trasmissione.

7. Entro il 30 marzo viene adottato il decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dell'interno che individua i progetti ammissibili.

Art. 4.

Modalità di presentazione delle domande

1. Le regioni, nel cui territorio si trovano i comuni montani indicati al comma 1, provvedono — entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto — ad indicare ai comuni beneficiari i riferimenti degli uffici cui presentare la domanda di finanziamento e le altre prescrizioni utili.

2. Ciascun comune può presentare un solo progetto per ciascuna annualità di riferimento.

3. Le domande di finanziamento, sottoscritte dal rappresentante legale dell'ente proponente, devono essere presentate entro e non oltre il termine del 15 maggio dell'anno precedente a quello al quale si riferisce il finanziamento, a pena di esclusione, alla regione territorialmente competente, in formato elettronico.

4. Le domande devono essere complete dei progetti preliminari, comprensivi di tutti gli allegati richiesti dalla normativa vigente e approvati con delibera della giunta comunale, e delle schede con valore di autocertificazione che saranno allegate al bando del finanziamento e che saranno rese disponibili anche sul sito http://www.affariregionali.it, compilate in modo esaustivo in tutte le loro parti.

5. L'utilizzo di dette schede è obbligatoria e non può essere utilmente sostituita da diversa documentazione a pena di inammissibilità, al fine di consentire alle amministrazioni regionali una adeguata e veloce istruttoria e comparazione dei progetti.

6. La documentazione relativa ai progetti deve contenere le seguenti indicazioni:

a) il comune istante;

b) la classificazione del comune come interamente montano secondo quanto riportato nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

c) la descrizione del progetto che si intende realizzare con l'indicazione degli obiettivi, delle risorse da impiegare, delle modalità e dei tempi di attuazione;

d) la indicazione del carattere di straordinarietà del progetto con le motivazioni a supporto;

e) la tipologia di intervento;

f) l'area interessata dal progetto;

g) la previsione dei costi di realizzazione complessivi del progetto e l'articolazione dettagliata delle voci di spesa (ad es. personale, consulenze, acquisto di beni e servizi, investimenti) suddivisi in parte corrente e in conto capitale;

h) il finanziamento richiesto;

i) i tempi e le fasi di realizzazione del progetto (cronoprogramma fisico finanziario), che dovrà essere completato entro ventiquattro mesi, se non avente ad oggetto la realizzazione di opere, o entro quarantotto mesi, qualora preveda la realizzazione di opere; i termini temporali vanno intesi decorrenti dalla data di concessione del finanziamento;

j) l'indicazione del referente del progetto;

k) le coordinate di tesoreria comunale (IBAN).

Art. 5.

Liquidazione dei finanziamenti

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede annualmente al trasferimento dei fondi disponibili alla Presidenza del Consiglio che provvede ad appostarli su capitolo appositamente istituito nel proprio bilancio

2. Alla liquidazione dei fondi si provvede con decreto del Capo del Dipartimento per gli affari regionali le autonomie e lo sport.

Art. 6.

Modifiche del progetto successive alla approvazione

1. Sono da considerare ammissibili le sole modifiche del progetto, apportate successivamente all'approvazione, che riguardino:

proroghe adeguatamente motivate rispetto ai tempi e alle fasi di realizzazione del progetto (cronoprogramma fisico finanziario);

variazioni progettuali rese necessarie in corso d'opera per garantire la sicurezza ambientale e degli addetti, o per ragioni di carattere straordinario adeguatamente motivate;

utilizzo di economie di spesa per la realizzazione di interventi migliorativi o di completamento.

2. Le modifiche potranno essere autorizzate dal competente ufficio della regione interessata, sulla base di una formale richiesta da parte dell'Ente titolare del progetto. Non si ammettono deroghe al di fuori dei casi considerati ai punti precedenti.

Art. 7.

Monitoraggio dei progetti e revoche

1. Le regioni territorialmente competenti procedono al monitoraggio degli interventi finanziati e alla revoca dei finanziamenti nel caso di mancata attuazione delle opere entro i termini previsti nel crono programma o in caso di realizzazione non rispondente a quanto approvato.

2. Nel caso di realizzazione parziale degli interventi o delle opere, le regioni procederanno ad una riduzione del contributo assegnato di entità. proporzionale al mancato completamento di quanto previsto, qualora le opere completate rispondano comunque ad una parte significativa del progetto approvato, ovvero alla revoca del finanziamento.

3. Al termine della procedura le regioni competenti presentano alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, una relazione dettagliata sull'attuazione degli interventi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2014

Il Ministro: LANZETTA

Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2014, n. 688

14A09144

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 3 novembre 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Sidretella» (drospirenone ed etinilestradiolo), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1296/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13, dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Zentiva Italia S.r.l. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Sidretella»;

Vista la determinazione relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta Zentiva Italia S.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione codice A.I.C. n. 042671014;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 15 settembre 2014;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale SIDRETELLA (drospirenone ed etinilestradiolo) nella confezione sotto indicata è classificato come segue.

Confezione: «3 mg/0,02 mg compressa rivestita con film» 21 compresse - A.I.C. n. 042671014 (in base 10) 18Q6X6 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Sidretella» (drospirenone edetinilestradiolo) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 3 novembre 2014

Il direttore generale: PANI

14A09027

DETERMINA 3 novembre 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Sidreta» (drospirenone edetinilestradiolo), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1298/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13, dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Zentiva Italia S.r.l. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Sidreta»;

Vista la determinazione relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta Zentiva Italia S.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione codice A.I.C. n. 042444063;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 15 settembre 2014;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale SIDRETA (drospirenone edetinilestradiolo) nella confezione sotto indicata è classificato come segue.

Confezione: «3 mg/0,03 mg compressa rivestita con film» 21 compresse - A.I.C. n. 042444063 (in base 10) 18H98Z (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Sidreta» (drospirenone edetinilestradiolo) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 3 novembre 2014

Il direttore generale: PANI

14A09028

DETERMINA 3 novembre 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Nurofen febbre e dolore» (ibuprofene), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1299/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13, dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società New Pharmashop S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Nurofen febbre e dolore»;

Vista la determinazione di classificazione in fascia «C (nn)» ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta New Pharmashop S.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione codice A.I.C. n. 043344011;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 15 settembre 2014;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale NUROFEN FEBBRE E DOLORE (ibuprofene) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione: «bambini 100 mg/5 ml sospensione orale gusto arancia senza zucchero» flacone da 150 ml con siringa per somministrazione orale - A.I.C. n. 043344011 (in base 10) 19BS4C (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Nurofen febbre e dolore» (ibuprofene) è la seguente: medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco (SOP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 3 novembre 2014

Il direttore generale: PANI

14A09029

DETERMINA 3 novembre 2014.

Rettifica della determina n. 821/2014 del 31 luglio 2014 di riclassificazione del medicinale per uso umano «Cardura (doxazosina)» ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1303).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la determinazione n. 821/2014 del 31 luglio 2014 relativa al medicinale per uso umano «Cardura» (doxazosina) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 190 del 18 agosto 2014;

Considerata la documentazione agli atti di questo ufficio;

Rettifica:

All'art. 1 (Classificazione ai fini della rimborsabilità) dove è scritto:

Confezioni:

«2 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 043016017 (in base 10) 190RUK (in base 32). Classe di rimborsabilità: «A». Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 5,71. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 9,43;

«4 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 043016029 (in base 10) 190RUX (in base 32). Classe di rimborsabilità: «A». Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 5,13. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,48,

leggasi:

Confezioni:

«2 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 043016017 (in base 10) 190RUK (in base 32). Classe di rimborsabilità: «A». Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 5,71. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 9,43;

«4 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 043016029 (in base 10) 190RUX (in base 32). Classe di rimborsabilità: «A». Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 5,13. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,48.

I prezzi sono da intendersi al netto delle riduzioni di legge, pertanto i prezzi lordi sono, rispettivamente:

Confezioni:

«2 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 043016017 (in base 10) 190RUK (in base 32). Classe di rimborsabilità: «A». Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 6,33. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 10,45;
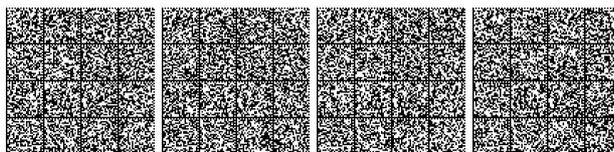
«4 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 043016029 (in base 10) 190RUX (in base 32). Classe di rimborsabilità: «A». Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 5,70. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 9,40.

Roma, 3 novembre 2014

Il direttore generale: PANI

14A09030

DETERMINA 7 novembre 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Acnatac» (clindamicina e tretinoina) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1317/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Meda Pharma S.P.A. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Acnatac»;

Vista la determinazione relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta Meda Pharma S.P.A. ha chiesto la riclassificazione della confezione codice A.I.C. n. 042056010;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico scientifica del 15 settembre 2014;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ACNATAC (clindamicina e tretinoina) nella confezione sotto indicata è classificato come segue.

Confezione: «10 mg/g + 0,25 mg/g gel» 1 tubo in AL da 30 g - A.I.C. n. 042056010 (in base 10) 183GBB (in base 32). Classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Acnatac» (clindamicina e tretinoina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 7 novembre 2014

Il direttore generale: PANI

14A09031

DETERMINA 7 novembre 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Enterogermina» (Spore di Bacillus Clausii poliantibiotico resistente 2 miliardi), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1320/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società «Gekofar S.r.l.» è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Enterogermina»;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta «Gekofar S.r.l.» ha chiesto la riclassificazione delle confezioni codice A.I.C. n. 042829034 e A.I.C. n. 042829046;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica del 15 settembre 2014;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ENTEROGERMINA (spore di Bacillus Clausii poliantibiotico resistente 2 miliardi) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezioni:

«2 miliardi/5 ml sospensione orale» 20 flaconcini 5 ml - A.I.C. n. 042829034 (in base 10), 18V17B (in base 32); classe di rimborsabilità «C bis»;

«2 miliardi/5 ml sospensione orale» 10 flaconcini 5 ml - A.I.C. n. 042829046 (in base 10), 18V17Q (in base 32); classe di rimborsabilità «C bis».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Enterogermina» (spore di Bacillus Clausii poliantibiotico resistente 2 miliardi) è la seguente: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco (OTC).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 7 novembre 2014

Il direttore generale: PANI

14A09048
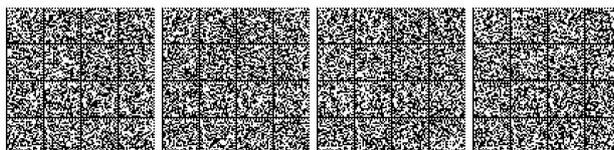
DETERMINA 7 novembre 2014.

Rettifica della determina n. 1073/2014 del 1° ottobre 2014 di riclassificazione del medicinale per uso umano «Enterogermina» (organismi produttori di acido lattico), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1325).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la determinazione n. 1073/2014 del 1° ottobre 2014 relativa al medicinale per uso umano «Enterogermina», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 18 ottobre 2014 n. 243;

Considerata la documentazione agli atti di questo ufficio;

Rettifica:

Dove è scritto: «ENTEROGERMINA (organismi produttori di acido lattico)», leggasi: «ENTEROGERMINA (Spore di Bacillus clausii poliantibiotico resistente 2 miliardi)».

Roma, 7 novembre 2014

Il direttore generale: PANI

14A09049

DETERMINA 7 novembre 2014.

Rettifica della determina n. 944/2014 del 10 settembre 2014 di riclassificazione del medicinale per uso umano «Kadcyla» (trastuzumab emtansine), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1326/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la determinazione n. 944 del 10 settembre 2014 relativa al medicinale per uso umano «Kadcyla» (trastuzumab emtansine) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 26 settembre 2014, n. 224;

Considerata la documentazione agli atti di questo ufficio;

Rettifica:

All'art. 1, relativo alla «Classificazione ai fini della rimborsabilità», si intenda aggiunto: «Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo Ex Factory come da condizioni negoziali.».

Roma, 7 novembre 2014

Il direttore generale: PANI

14A09050

DETERMINA 12 novembre 2014.

Rettifica della determina n. 876/2014 del 13 agosto 2014, relativa al medicinale per uso umano «Vipidia» (alogliptin). (Determina n. 1369/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la determinazione n. 876/2014 del 13 agosto 2014 relativa al medicinale per uso umano VIPIDIA (alogliptin) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 agosto 2014, Serie generale n. 201;

Considerata la documentazione agli atti di questo ufficio;

Rettifica:

All'art. 2 (Classif:icazione ai fini della fornitura) si intenda eliminato:

endocrinologo.

Roma, 12 novembre 2014

Il direttore generale: PANI

14A09147

DETERMINA 12 novembre 2014.

Rettifica della determina n. 875/2014 del 13 agosto 2014, relativa al medicinale per uso umano «Vipdomet» (alogliptin benzoato/metformina cloridrato). (Determina n. 1368/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la determinazione n. 875/2014 del 13 agosto 2014 relativa al medicinale per uso umano VIPDOMET (alogliptin benzoato/metformina cloridrato) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 agosto 2014, Serie generale n. 201;

Considerata la documentazione agli atti di questo ufficio;

Rettifica:

All'art. 2 (Classificazione ai fini della fornitura) si intenda eliminato:

endocrinologo.

Roma, 12 novembre 2014

Il direttore generale: PANI

14A09148

DETERMINA 12 novembre 2014.

Rettifica della determina n. 874/2014 del 13 agosto 2014, relativa al medicinale per uso umano «Incresync» (alogliptin benzoato/pioglitazone cloridrato). (Determina n. 1367/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la determinazione n. 874/2014 del 13 agosto 2014 relativa al medicinale per uso umano INCRESYNC (alogliptin benzoato/pioglitazone cloridrato) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 agosto 2014, Serie generale n. 201;

Considerata la documentazione agli atti di questo ufficio;

Rettifica:

All'art. 2 (Classificazione ai fini della fornitura) si intenda eliminato:

endocrinologo.

Roma, 12 novembre 2014

Il direttore generale: PANI

14A09149

DETERMINA 12 novembre 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Moxifloxacina Sandoz» (moxifloxacina), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1364/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Sandoz S.P.A. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale MOXIFLOXACINA SANDOZ (moxifloxacina);

Vista la domanda con la quale la ditta Sandoz S.P.A. ha chiesto la riclassificazione della confezione con n. AIC 042612010;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 9 giugno 2014;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale MOXIFLOXACINA SANDOZ (moxifloxacina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: «5 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone in LDPE da 5 ml - AIC n. 042612010 (in base 10) 18NF9B (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale MOXIFLOXACINA SANDOZ (moxifloxacina) è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 12 novembre 2014

Il direttore generale: PANI

14A09150
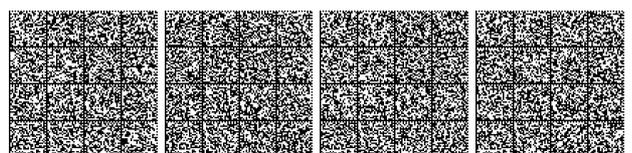
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determina n. 952/2014 del 10 settembre 2014 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rizatriptan MSD».

Nell'estratto della determina n. 952/2014 del 10 settembre 2014, relativa al medicinale per uso umano RIZATRIPTAN MSD, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 226 del 29 settembre 2014, vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

si intenda aggiunto:

Forma farmaceutica: liofilizzato orale.

Composizione: ogni liofilizzato orale contiene:

principio attivo:

«Rizatriptan MSD» 5 mg liofilizzato orale:

Ciascun liofilizzato orale contiene 7,265 mg di rizatriptan benzoato (corrispondente a 5 mg di rizatriptan);

eccipienti: gelatina, mannitolo (E421), glicina, aspartame (E951), aroma di menta piperita (composto di olio di menta piperita, maltodestrina e destrina);

«Rizatriptan MSD» 10 mg liofilizzato orale:

Ciascun liofilizzato orale contiene 14,53 mg di rizatriptan benzoato (corrispondente a 10 mg di rizatriptan);

eccipienti: gelatina, mannitolo (E421), glicina, aspartame (E951), aroma di menta piperita (composto di olio di menta piperita, maltodestrina e destrina),

dove è scritto:

Rilascio e controllo dei lotti: Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem, Olanda.

Confezionamento secondario: Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem, Olanda.

Confezionamento secondario alternativo: Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem, Olanda,

leggasi:

Rilascio e controllo dei lotti: Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem, Paesi Bassi.

Confezionamento secondario: Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem, Paesi Bassi.

Confezionamento secondario alternativo: Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem, Paesi Bassi.

14A09032

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di ottobre 2014, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2013 e 2014 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell' anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI e MESI	INDICI (Base 2010 - 100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
		dell'anno precedente	di due anni precedenti
2013 Ottobre	107,1	0,7	3,4
Novembre	106,8	0,6	3,0
Dicembre	107,1	0,6	3,0
Media	107,0		
2014 Gennaio	107,3	0,6	2,8
Febbraio	107,2	0,5	2,3
Marzo	107,2	0,3	1,9
Aprile	107,4	0,5	1,6
Maggio	107,3	0,4	1,6
Giugno	107,4	0,3	1,5
Luglio	107,3	0,1	1,3
Agosto	107,5	- 0,1	1,0
Settembre	107,1	- 0,1	0,7
Ottobre	107,2	0,1	0,8

14A09161

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Limitazione delle funzioni del titolare del vice Consolato onorario in Dallas (Stati Uniti)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Il sig. Rosario Ippolito, Vice Console onorario in Dallas (Stati Uniti d'America), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Consolato Generale d'Italia in Houston;

b) autentiche di firme su atti amministrativi a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

c) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Houston della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio — ETD — presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; con-

segna degli ETD, emessi dal Consolato Generale d'Italia in Houston, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;
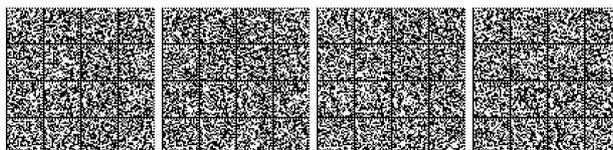
d) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Houston della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

e) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato Generale d'Italia in Houston.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2014

Il direttore generale: BELLONI

14A09143

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Archiviazione del procedimento di valutazione di impatto ambientale del progetto di conversione a carbone della Centrale termoelettrica di Porto Tolle.

Con provvedimento direttoriale n. DVADEC-2014-0000354 del 10 novembre 2014 è stato archiviato il procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo al progetto di conversione a carbone della centrale termoelettrica di Porto Tolle (Rovigo), procedimento a seguito della Sentenza del Consiglio di Stato n. 3107/2011 e n. 3569/2012. Il progetto, localizzato nel Comune di Porto Tolle (Rovigo), è stato presentato dalla società Enel Produzione S.p.A., con sede in viale Regina Margherita n. 125, Roma.

Il testo integrale del citato provvedimento direttoriale è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

http://www.va.minambiente.it/it/procedure/provvedimenti5; detto provvedimento direttoriale può essere impugnato dinanzi al TAR entro sessanta giorni, o, con ricorso al Capo dello Stato, entro centoventi giorni a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

14A09142

MINISTERO DELL'INTERNO

Integrazioni alla descrizione delle voci contabili dei modelli allegati al decreto 14 maggio 2013, recante: «Certificazioni di bilancio di previsione 2013 delle amministrazioni provinciali, dei comuni, delle comunità montane e delle unioni dei comuni.».

La descrizione di alcune voci del certificato di bilancio di previsione 2014 sperimentale - di cui al decreto del Ministero dell'interno 22 luglio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 176 del 31 luglio 2014 - già divulgato sul sito internet della direzione centrale della finanza locale, alla pagina «http://finanzalocale.interno.it/circ/dbp2014.html», sono state integrate e vengono riportate con evidenziazione, in colore verde, sulle citate pagine del sito internet.

14A09141

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Avviso relativo al decreto 17 settembre 2014, recante modifica del decreto 1° aprile 2008 nella parte relativa ai comuni di Nocara e di Rocca Imperiale quanto al numero di lavoratori per cui la cui assunzione detti enti sono stati ammessi al finanziamento ai sensi dell'articolo 1, comma 1156, lett. *f)*, legge 296/2006 e ss. mm. e ii.

È stato pubblicato sul sito Internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nella sezione dedicata alla pubblicità legale (www.lavoro.gov.it > Strumenti - Pubblicità Legale) il decreto del direttore generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione/Div. II/N° 1 del 17 settembre 2014, recante la modifica del D.D. 1° aprile 2008 nella parte relativa ai comuni di Nocara e di Rocca Imperiale quanto al numero di lavoratori per cui la cui assunzione detti enti sono stati ammessi al finanziamento ai sensi dell'articolo 1, comma 1156, lett. *f)*, legge n. 296/2006 e ss. mm. e ii.

14A09146

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-276) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00